



Ai clienti e loro sedi

Il decreto "Aiuta Italia" approvato dal CdM nelle prime ore pomeridiane del 16 marzo, composto da oltre 100 articoli, tenta di risollevare il Paese paralizzato dalla crisi scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ma i cui effetti si protrarranno per un periodo di tempo ben più lungo. La stesura di questo contributo quindi, è basata sull'ultima bozza diffusa, e potrebbe non corrispondere al testo definitivo.

In premessa, il Decreto dovrebbe prevedere proroghe differenziate per quanto riguarda i versamenti a seconda di:

- Settore di attività
- Volume d'affari
- Tipologia di tributi

Diverso, invece, è l'aspetto connesso agli **adempimenti da cui non discende un versamento**, per i quali la proroga pare essere generalizzata.

Versamenti scadenti il 16 marzo Rimessione in termini - Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono **prorogati al 20 marzo 2020**.

In sintesi: quattro giorni di proroga indistinta, per tutti i contribuenti, per tutti i versamenti.

Sospensione di alcuni versamenti per alcuni **settori fino al 30 aprile** - La sospensione riguarda:

- Ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria;
- **L'IVA che scade a marzo.**

Quanto sopra non per tutti, bensì per le categorie di contribuenti già identificate dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero:

- imprese turistico-ricettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator

Cui ora **si aggiungono**:

- a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e
- lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica **entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili** di pari importo a partire dal 31 maggio.

Fanno eccezione solo le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, [lettera a)], che **applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 invece che il 30 aprile, e versano in unica soluzione al 30 giugno o a rate (5 rate mensili) di pari importo da giugno.**

Sospensione di alcuni versamenti in base al fatturato, fino al 31 marzo -

Indipendentemente dal settore di attività (e quindi per i contribuenti non già ricompresi nell'elencazione cui sopra), i soggetti che nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi **non superiori a 2**

milioni di euro possono giovare della sospensione dall'8 al 31 marzo, dei versamenti relativi a:

- a) ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato (art. 23-24 [DPR 600/73](#)) e relative addizionali.
- b) IVA;
- c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in **soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili** di pari importo a partire dal 31 maggio.

Solo per i soggetti ubicati nella "zona rossa" della prima ora (Lodi etc. – Allegato 1 DPCM 01/03/2020) restano validi i termini più favorevoli stabiliti Dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Sospensione adempimenti. Su tutto il territorio nazionale, ed indipendentemente dall'attività esercitata, **sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte IRPEF ed addizionali.**

Il periodo di sospensione copre gli adempimenti che scadono tra l'8 ed il 31 maggio; tutti gli adempimenti sospesi dovranno essere portati a termine entro il 30 giugno.

Rientra nella previsione, per esempio, la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale e della LIPE I trimestre 2020.

Non prorogate le CU e le comunicazioni propedeutiche alla dichiarazione precompilata- La sospensione degli adempimenti trova una espressa eccezione nelle comunicazioni necessarie alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per i quali restano fermi i termini differiti già stabiliti dal D.L. 9/2020.

Pertanto, entro il 31 marzo dovranno essere comunque trasmesse le CU relative ai redditi dichiarabili nella precompilata, nonché le altre comunicazioni originariamente scadenti il 28 febbraio, quali la comunicazione asili nido e la comunicazione spese funebri.

Ulteriori differimenti - Anche le comunicazioni inerenti la gestione dei rifiuti (es. MUD) dovrebbero slittare al 30 giugno.

Conclusioni - Seguiranno ulteriori approfondimenti all'atto dell'effettiva pubblicazione del testo del "decretone" definitivo, provvedimento che comunque potrebbe essere solo un primo passo nella gestione economica della crisi innestata dall'epidemia Covid-19.